REPUBBLICA ITALIANA

Presidente della Regione Emilia-Romagna

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 art.10 conv. dalla legge n.116/2014 e D.L. 133/2014 conv. dalla legge n.164/2014

Viale della Fiera n. 8

BOLOGNA

Codice Fiscale n. 91388150376

Repertorio n.

del

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'esecuzione dei lavori di: CUP E34H17000040001 CIG Legge: Terzo accordo integrativo MATTM, L. 161/2009 - DGR n. 416/2017, Codice Rendis BO101R/10, Codice SIMADA 1R9C004 – Opere di consolidamento dei versanti in località Querciola - Comune di Lizzano in Belvedere (BO).

	Euro
Lavori	€
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.973,32
Importo contratto	

L’anno duemiladiciannove, addì , in Bologna in Viale della Fiera n. 8, avanti a me, Mauro Vogli, nato a _____ il _____, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio n. del a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l’assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d’accordo rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Miccoli Dott. Claudio, nato a Ravenna (RA) il 02/12/1954, codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in qualità di Dirigente dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile incaricato con determina n.2238/2018 (ratificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1059/2018) ed ai sensi del Decreto n.1 del 27/01/2017 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 art.10 conv. dalla legge n.116/2014 e D.L. 133/2014 conv. dalla legge n.164/2014, autorizzato alla stipulazione dei contratti in nome e per conto dello stesso, Codice Fiscale n. 91388150376 e successivamente aggiornato

con Decreto n. 1 del 26/03/2018 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

- _____ , nato a_____, il _____ (__), in qualità di_____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ con il n._____ in data e con il numero di Repertorio Amministrativo _____ come attestato con visura telematica estratta dal Registro Imprese in data_____- documento n. _____, codice fiscale _____- partita IVA _____ - regolarità contributiva accertata mediante DURC On Line emesso in data _____ e con scadenza in data_____; di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica in data n. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale in data _____ n. _____è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato anche semplicemente “Codice”, la determinazione a contrarre mediante _____ con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che in data _____ è stata esperita la seduta di gara per l’assunzione dei predetti lavori, ove è risultato migliore offerente per l’amministrazione l’impresa _____, con il ribasso del _____ % per l’importo netto di € _____ (di cui € 10.973,32 di oneri per la sicurezza);
- che, l’aggiudicazione definitiva in oggetto è stata approvata con determinazione del Dirigente _____ n. _____, del _____ e che, con Prot. N. _____ del _____attraverso la Banca dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), sono state rilasciate le informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m., per l’impresa _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto e descrizione sommaria delle opere

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti ad esso collegati.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono così riassumersi, salvo più precise indicazioni che si riscontrano nei disegni esecutivi o che possono venire impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:

- taglio della vegetazione in precario stato vegetativo o che ostruisce il regolare deflusso delle acque nei rii demaniali laterali all'area di intervento.

- realizzazione di fossi di ampia sezione, rivestiti in pietrame.
- realizzazione di trincee drenanti a monte della nicchia di frana e nella parte sommitale del corpo di frana.
- realizzazione di drenaggi sub-orizzontali nella parete della nicchia di frana.
- ripristino morfologico della parte sommitale del corpo di frana con eliminazione delle contropendenze e delle aree di ristagno idrico.
- protezione della nicchia di frana mediante stesa e tirantatura di geogriglia costituita da rete metallica accoppiata a rete in cocco.
- piantumazione di "chiodi vegetali" di specie autoctone dotati di microorganismi per accelerare lo sviluppo radicale.
- idrosemina erbacea di specie autoctone con microorganismi per accelerare lo sviluppo radicale

Articolo 2

Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione

L'importo dei lavori posto a base di gara è definito come segue:

	CATEGORIA PREVALENTE	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO LAVORAZIONI A BASE DI GARA	CONTAB M (MISURA) C (CORPO)
1	OG 13	PULIZIA RII	€ 2.634,18	MISURA

2	OG 8	DRENAGGI	€ 45.699,20	MISURA
3	OG 8	FOSSI	€ 20.967,28	MISURA
4	OG 8	RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO	€ 4.629,60	
5	OG 13	RIVESTIMENTO NICCHIA	€ 376.455,90	MISURA
6		PER LA SICUREZZA	€ 10.973,32	MISURA
		IMPORTO DELL' APPALTO	€ 461.359,48	

Articolo 3

Categoria prevalente

Ai sensi dell'art 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A) le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OG13 per 1a classifica II° per l'importo complessivo di € 379.090,08.

Articolo 4

Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che eventualmente risultino necessarie, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno,

secondo la disciplina dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 43, co. 8 del Regolamento 207/2010.

Articolo 5

Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono allegati del contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, nelle parti non abrogate che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
- il capitolato speciale d'appalto che si allega sotto la lettera "A";
- l'elenco dei prezzi unitari che si allega sotto la lettera "B".

Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, debitamente firmati e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- relazione descrittiva e quadro economico;
- elaborati grafici;
- cronoprogramma lavori;
- piano di sicurezza e coordinamento;

- piano operativo di sicurezza;
- polizza di garanzia.

Articolo 7

Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a Euro_____ diconsi euro _____) di cui:

Euro _____ (Euro _____) per lavori propri;

Euro 10.973,32 (Euro diecimilanovecento settantatre/32) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Il contratto è stipulato a misura per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera "B" con l' applicazione del ribasso percentuale del ____% offerto dall' appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 8

Danni di forza maggiore

L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da

quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 9

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in **giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale delle predette obbligazioni, si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Articolo 10

Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali,

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11

Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dell'0,1 %.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 12

Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico

L'Impresa dovrà avere la disponibilità dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

L'attrezzatura che si ritiene indispensabile per l'esecuzione dei lavori è la seguente:

- escavatore idraulico di peso compreso tra 13 e 18 tonnellate;
- motosega/decespugliatore;
- attrezzatura per taglio di piante arboree ed arbustive.

Articolo 13

Oneri e obblighi dell'appaltatore.

Oltre agli oneri di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (per gli articoli attualmente in vigore) e al presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono

a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

b) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

c) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere se necessaria;

d) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell'appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

e) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

f) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) accertarsi che le attrezzature impiegate e i mezzi utilizzati per il loro trasporto siano in grado di accedere senza problemi ai luoghi previsti per il loro utilizzo;

h) l'Impresa dovrà presentare unitamente al piano operativo, il proprio programma esecutivo dei lavori anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto,

parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione degli stati di pagamento;

i) qualora l’Impresa proponesse varianti al progetto, avrà l’obbligo dell’approvazione della Direzione dei lavori in variante prima del loro inizio. Detta approvazione non esonera l’impresa appaltatrice dalla piena e completa responsabilità per ciò che riguarda forme, dimensioni e risultanze dei calcoli, conseguentemente l’impresa dovrà rispondere di ogni inconveniente dovesse verificarsi;

j) la fornitura e l'esposizione in cantiere della prescritta tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'impresa assuntrice, il progettista, il direttore dei lavori nonché l'assistente. Nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici; tali cartelli saranno predisposti nelle misure, dimensioni e nel numero stabilito dalla D.L.;

k) la fornitura a sue spese, all’Amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale documentario dei luoghi prima dell’inizio dei lavori e delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, modo e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

l) la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi, esplorazioni, esperimenti, misurazioni e quant'altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle verifiche;

m) l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal presente Capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l'Appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del C.C.);

n) l'apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nel caso di parziale occupazione della viabilità pubblica, che dovrà essere concordata preventivamente con la D.L. e gli Enti gestori della stessa. Inoltre, dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità delle persone addette ai lavori ed ai

Terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati; l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente e nei piani di sicurezza;

o) l'obbligo di affidare la responsabilità di gestione del cantiere a persona tecnicamente idonea il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante, come previsto dalla normativa vigente, prima della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico del cantiere dovrà essere un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo professionale, avente una documentata esperienza specifica concernente i lavori forestali

p) l'obbligo e l'onere per il Direttore Tecnico del cantiere di redigere il giornale dei lavori dove saranno registrate giornalmente tutte le operazioni eseguite e le osservazioni raccolte (manifestazioni idriche, eventuale scoperta di sottoservizi non segnalati, mezzi d'opera e personale impiegato ecc.); il giornale sarà ispezionato dal Direttore dei Lavori che vi apporrà di volta in volta le sue osservazioni e la sua firma;

q) impiegare nella effettuazione dei lavori, tutte le cautele necessarie a non danneggiare qualsiasi

opera o altro, rimanendo convenuto che la ditta aggiudicataria, dovrà a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla salvaguardia delle stesse e per negligenza;

r) tutte le operazioni necessarie per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le lavorazioni, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti;

s) l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso o manufatti esistenti di proprietà privata o pubblica ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori, ove i danni siano cagionati da imperizia, negligenza o cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa;

t) la pulizia e lo sgombero dei materiali tagliati e di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso, a lavori ultimati;

u) l'impresa aggiudicataria ha l'onere di verificare la presenza di reti di servizi presenti nei punti di

ubicazione delle opere previste; qualora si verifichino danneggiamenti a impianti di servizi (cavi telefonici, elettrici, tubazioni gas, acqua e quant'altro possa trovarsi sopra/sotto il piano di campagna) la ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate durante l'esecuzione dei lavori;

v) nel caso di sospensione dei lavori l'Impresa avrà l'onere della sorveglianza e di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i.).

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e

la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. _____, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il sig. _____ è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

Articolo 14

Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 15

Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 16

Patto di integrità

L'appaltatore:

- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri.

Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 17

INTESA PER LA LEGALITA'

L'appaltatore si obbliga al rispetto dell'Intesa per la legalità sottoscritta in data 09 marzo 2018, tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture – UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione per la

prevenzione e la soppressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed edilizia.

Articolo 18

Revisione prezzi.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Tuttavia, in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.

Articolo 19

Anticipazione.

Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 comma 18 del Codice, può essere corrisposta l’anticipazione sul valore del contratto d’appalto (calcolata nella misura pari al 20% dell’importo di contratto) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Articolo 20

Pagamenti

L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga, al netto delle ritenute di cui al successivo comma 2, l'importo di **€ 90.000,00 (euro novantamila/00).**

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale (art. 30 comma 5-bis del Codice).

I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs. n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, come espressamente pattuito nel presente contratto;

- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore;
- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione;
- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel presente contratto;
- qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente contratto, si fa riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. _____ in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa come risulta dalla visura telematica della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica è il seguente: OGT1XE.

Articolo 21

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'articolo 106 comma 13 del Codice.

Articolo 22

Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i.,

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).

L'affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Articolo 23

Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da

quest’ultimo termine, l’accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 24

Risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice.

La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'affidatario e in contraddittorio con il medesimo.

A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

Il contratto potrà essere risolto nel caso sia di mancato rispetto del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014 sia di mancato rispetto dell'Intesa per la legalità firmata in data 9 marzo 2018.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:

a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata

e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo direttore dei lavori;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste;

l) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

o) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora

questo venga nominato ai sensi dell’art.90 comma 4 e comma 5 del medesimo D.Lgs.;

p) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

q) in caso di rilascio del provvedimento interdittivo antimafia da parte della competente autorità.

Articolo 25

Clausola risolutiva espressa

II presente contratto è risolto ai sensi dell' art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale,

Articolo 26

Accordo bonario e Controversie

L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente (luogo dove il contratto è stato stipulato).

Articolo 27

Domicilio dell’appaltatore.

L'appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000 presso la propria sede legale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 28

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro

ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 29

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:

a) il piano di sicurezza e di coordinamento;

b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 30

Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori:

- la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

- la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
- la dichiarazione relativa all’assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
- la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell’aggiudicatario;
- l’impegno al rispetto dell’Intesa per la Legalità.

Art. 31

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma

13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 (se nominato), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 32

Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia

effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

Articolo 33

Sub contratti

I sub contratti sono regolati dall'articolo 105 del Codice.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice nonché del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, i sub contratti cosiddetti "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012 possono essere autorizzati.

I sub contratti diversi da quelli indicati nel punto precedente, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei sub affidatari, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subaffidatario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L’appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti:

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;
2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
3. la dichiarazione relativa all’assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
4. la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell’aggiudicatario;
5. l’impegno al rispetto dell’intesa per la Legalità.

L’appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subcontraenti delle attività di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012, oltre alle clausole di cui sopra la clausola relativa al rispetto del Patto di Integrità pena il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 34

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero _____ in data _____, rilasciata dalla _____ agenzia di _____ per l'importo di Euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma _____.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le

condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'art.113 del Codice dei Contratti.

Articolo 35

Responsabilità verso terzi e assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs n. 50/2016, l'appaltatore ha presentato una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La suddetta polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per danni di cui al comma 1,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ per l'importo di € _____, per i seguenti massimali:

- opere in appalto € 461.359,48;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La polizza assicurativa è conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore, il D.Lgs. n.81/2008, il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e il D.Lgs 159/2011.

Articolo 37

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), senza diritto di rivalsa, sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente

all'erario, secondo le disposizioni attualmente in vigore.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti. Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 38

Efficacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione. Il presente contratto viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su _____facciate intere e _____ linee della _____, ho letto alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge.

L'appaltatore, Sig. _____ (legale rappresentante) firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. (Firma digitale rilasciata da _____, n. _____ valida sino al _____ e non revocata).

Il Dirigente, Dott. Claudio Miccoli firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da _____, valida sino al _____ e non revocata).

L'Ufficiale Rogante, _____ firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Firma digitale rilasciata da _____, valida sino al _____ e non revocata).